

18340-25



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Orlando Villoni - Presidente -
Maria Sabina Vigna
Paola Di Nicola Travaglini - Relatrice -
Pietro Silvestri
Paolo Di Geronimo

Sent. n. sez. 526
C.C. - 11/04/2025
R.G.N. 5202/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su ricorso proposto da

██████████ nato in ██████████ il ██████████

avverso l'ordinanza del 26/11/2024 del Tribunale di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catania, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Ragusa del 9 novembre 2024 di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento di ██████████ dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento a tutti i luoghi abitualmente frequentati dalla moglie, con applicazione del braccialetto elettronico, per il reato di maltrattamenti nei confronti della donna aggravati dalla presenza dei quattro figli minorenni e dall'abuso di

alcol, mentre ha accolto il riesame con riferimento al divieto di avvicinamento ai bambini.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando i motivi ^{qui} enunciatⁱ nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 291, comma 1-*quater* e 362, comma 1-*ter*, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto la misura cautelare è stata applicata senza interrogatorio preventivo non bastando il richiamo ad un generico delitto che ne viene escluso.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 572 cod. pen. e vizio di motivazione per lo scarso compendio indiziario in ordine alla sistematicità delle condotte violente.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai presupposti dell'aggravante contestata mancando la soglia minima degli episodi a cui i figli minorenni avevano assistito.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata indicazione dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa dando atto, *incidenter tantum*, dell'avvenuta estensione, nel verbale di notifica ed esecuzione dell'ordinanza, anche del divieto di comunicazione con la persona offesa pur non indicato.

2.5. Con il quinto motivo rileva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, formulate con mero richiamo alla valutazione del Gip, nonostante l'assenza di episodi successivi all'emissione dell'ordinanza cautelare e la distanza di tre mesi tra l'episodio del 16 agosto 2024 e l'applicazione della misura, così facendo discendere dal titolo di reato una sorta di presunzione di pericolosità, in assenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con esclusivo riferimento all'omessa indicazione dei luoghi frequentati dalla persona offesa.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva è stata emessa il 9 novembre 2024, dunque successivamente all'entrata in vigore della legge 10 agosto 2024, n. 187, ma attiene al delitto di cui all'art. 572 cod. pen., escluso dalla novella legislativa dell'interrogatorio preventivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, comma 1-*quater*, e 362, comma 1-*ter*, cod. proc. pen., in quanto il legislatore ha ritenuto prevalenti le ragioni di tutela della persona offesa dei delitti di violenza di genere, domestica e contro le donne.

3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto relativi alla gravità indiziaria del delitto contestato nella sua forma aggravata, sono inammissibili per genericità.

L'ordinanza impugnata ha accertato l'abitualità della condotta maltrattante di [REDACTED] in base alle convergenti attività investigative svolte quali: l'intervento degli operanti, chiamati d'urgenza da una vicina, presso l'abitazione dell'indagato, per le grida di aiuto della moglie trovata con il volto tumefatto mentre i quattro figli piccoli urlavano e piangevano sul balcone; le dichiarazioni rese nell'immediato dalla vittima di essere stata picchiata dal marito, successivamente ritrattate; le dichiarazioni dei vicini di casa, una delle quali rappresentava che l'uomo «non era nuovo a queste situazioni»; le dichiarazioni dei figli più grandi della coppia, nati nel 2018 e nel 2019 e sentiti in modalità protetta a scuola, che avevano confermato le gravi violenze del padre nei confronti della madre avvenute in più occasioni.

Si tratta di elementi convergenti ed idonei a configurare l'abitualità del delitto, nonostante la ritrattazione della persona offesa, da leggere alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui essa può derivare anche dalla mancanza di un'efficace ed immediata sua protezione (Sez. 6, n. 4913 del 08/01/2025, P., Rv. 287599; Sez. 6, n. 31570 del 12/07/2022, O.).

Con specifico riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante, il ricorso si limita a mere asserzioni a fronte dell'accertata costante esposizione dei quattro minorenni, peraltro molto piccoli, ad un clima abitualmente vessatorio e violento imposto dal padre alla loro madre. Si vedano, in particolare, l'intervento dei Carabinieri che, arrivati nell'abitazione, avevano trovato «i quattro bambini in tenera età che piangevano» fuori dal balcone; la dichiarazione della vicina che aveva sentito il più grande, di pochi anni, chiedere aiuto; l'escussione dei due bambini in modalità protetta che confermavano che il padre picchiava la madre «in più di un'occasione quando era arrabbiato».

L'art. 572 cod. pen. prevede, all'ultimo comma, che i minorenni che assistono alle condotte maltrattanti – non necessariamente fisiche – sono persone offese dal

reato in ragione del gravissimo trauma da esse generato sulla loro sana ed equilibrata crescita, oltre che sulla loro stessa identità, specie quando, come nella specie, perpetrate dal loro padre e da chi, dunque, dovrebbe proporre, in quanto figura genitoriale, un modello educativo di rispetto, di cura e di tutela della dignità dei componenti della famiglia.

La censura difensiva nell'escludere maggiore pericolosità ed offensiva alla condotta criminosa commessa alla presenza dei quattro bambini piccoli, in quanto asseritamente episodica, non si confronta con il principio immanente all'ordinamento, interno ed internazionale, del *best interest of the child*, che rende la violenza domestica, anche "assistita", causa di revoca, sospensione o limitazione nell'esercizio della responsabilità genitoriale di chi la pratica, soprattutto alla luce degli artt. 31 e 52 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) ratificata senza riserve con la l. n. 77 del 27 giugno 2013 (Sez. 6, n. 20004 del 12/03/2024, S., Rv. 286478), costituendo un dato di comune esperienza che siano proprio i figli a costituire per l'agente l'occasione per proseguire i maltrattamenti ai danni della persona offesa (in questo senso, cfr. Sez. 6, n. 46497 del 18/10/2023, T., Rv. 285542; Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273; Sez. 6, n. 23619 del 14/05/2024, R., non mass.)

4. Il quinto motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari, è generico.

Il Tribunale di Catania, con propria autonoma motivazione, ha correttamente ritenuto che, a fronte delle gravi e reiterate condotte maltrattanti, la misura cautelare applicata «appare appena proporzionata» rispetto all'attuale e concreto pericolo di recidiva dell'indagato, così sottolineandone la pericolosità e richiamando non solo la sua condizione di persona dedita all'alcol, ma soprattutto la modalità ordinariamente aggressiva e maltrattante rispetto alla moglie, pur ricondotta erroneamente ad "impulsi" e incapacità di "contenimento" anziché ad una deliberata volontà sopraffattoria.

Di nessun rilievo il prospettato dato temporale, peraltro limitato, riconducibile a scelte dell'autorità giudiziaria.

5. Il quarto motivo di ricorso è fondato.

Premesso che il ricorrente non ha posto al Tribunale del riesame la questione del divieto di comunicazione con la moglie, rappresentato in questa sede *incidenter tantum*, risulta correttamente dedotto, invece, il vizio relativo alla mancata indicazione dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Come è noto, le Sezioni unite hanno stabilito il seguente principio di diritto: «il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei

principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente, mentre, nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell'obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa» (Sez. U, n. 39005 del 29/04/2021, G., Rv. 281957).

La sentenza delle Sezioni unite dopo avere puntualmente collocato le misure cautelari applicate a [REDACTED] in una precisa cornice legislativa, nazionale e sovranazionale, volta a rafforzare la tutela delle vittime di reati di violenza di genere, stabilisce la violazione del principio di tipicità e determinatezza allorché il divieto di avvicinamento non indichi specificamente i luoghi frequentati dalla persona offesa.

Infatti, è proprio grazie a detti elementi oggettivi, posti innanzitutto a tutela delle vittime, che è possibile accertare: a) la corretta esecuzione della misura cautelare; b) l'osservanza puntuale delle sue prescrizioni e, in caso di violazione, la sussistenza del delitto di cui all'art. 378-bis cod. pen., che prevede l'arresto obbligatorio, oltre che l'aggravamento della misura ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen.

6. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa indicazione dei luoghi, nei termini sopra precisati, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'indicazione dei luoghi frequentati dalla persona offesa e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.


Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso l'11 aprile 2025

La Consigliera estensora
Paola Di Nicola Travaglini



Il Presidente
Orlando Milioni



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente
Orlando Villani



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 15 MAG 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Giuseppina Cirimele*

